

Pubblicato il 04/06/2020

N. 02202/2020 REG.PROV.COLL.

N. 01964/2014 REG.RIC.

N. 00808/2019 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania**

**(Sezione Settima)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 1964 del 2014, proposto da

Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Caserta - A.S.I., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Eleonora Marzano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto in Napoli, al viale A. Gramsci n.16, presso l'avvocato Luigi Maria D'Angiolella;

***contro***

Calenia Energia S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Ambrogio Papa, Antonio Cosimo Cuppone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto in Napoli, alla via Luca Giordano n. 106, presso l'avvocato Gennaro Branno, e, successivamente, alla via Camaldolilli n. 120, presso l'avvocato Marco D'Agostino;

sul ricorso numero di registro generale 808 del 2019, proposto da Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Caserta - A.S.I., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Lorenzo Mazzeo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Napoli, alla piazza G. Matteotti n. 7;

***contro***

Calenia Energia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Cosimo Cuppone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto in Napoli, alla via Camaldolilli n. 120, presso l'avvocato Marco D'Agostino;

***quanto al ricorso n. 1964 del 2014:***

per l'accertamento dell'inadempimento contrattuale e per la conseguente risoluzione della convenzione urbanistica denominata "atto di convenzione per l'assegnazione di aree già di proprietà della ditta richiedente" stipulata in data 2 marzo 2005 tra il Consorzio A.S.I. di Caserta e la Calenia Energia S.p.A., per la realizzazione di un opificio industriale per la produzione di energia elettrica;

quanto al ricorso n. 808 del 2019:

per la riassunzione del ricorso definito con sentenza del T.A.R. Campania, sez. VII, n. 6102/2017, che declinava la giurisdizione, e rimesso al giudice di primo grado, ai sensi e per gli effetti dell'art. 105, co. 1, cod. proc. amm. con sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV, n. 6251/2018, per l'accertamento dell'inadempimento contrattuale e per la conseguente risoluzione della convenzione urbanistica denominata "atto di convenzione per l'assegnazione di aree già di proprietà della ditta richiedente" stipulata in data 2 marzo 2005 tra il Consorzio A.S.I. di Caserta e la Calenia Energia

S.p.A., per la realizzazione di un opificio industriale per la produzione di energia elettrica;

Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Calenia Energia S.p.A.;

Visti gli artt. 14 e 15 cod. proc. amm.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 maggio 2020 la dott.ssa Valeria Ianniello, in collegamento da remoto, ai sensi dell'art. 84, co. 5 e 6, del decreto-legge n. 18/2020, convertito in legge n. 27/2020;

Come ricostruito da questa Sezione con la sentenza n. 6102 del 27 dicembre 2017, pronunciata sul ricorso n. 1964/2014, la «*Calenia Energia spa, a fronte di istanza del 12.3.2002, [era] stata autorizzata dal Ministero dello Sviluppo Economico con decreto n. 55/06/2004 del 10.5.2004 (autorizzazione unica) alla realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica, alimentato a gas naturale, da ubicare nell'area industriale di Sparanise provincia di Caserta.*

*In data 02.03.2005 Calenia Energia [aveva] stipulato con il Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Caserta - A.S.I. una convenzione con cui si [stabilivano] gli oneri per la realizzazione delle infrastrutture e delle opere di urbanizzazione necessarie all'area interessata dall'impianto autorizzato dal Ministero; in particolare si [stabiliva] che Calenia Energia [versasse] a titolo di costo di urbanizzazione l'importo di euro 95.601... a parziale compensazione delle opere che la stessa Calenia Energia si impegna[va] a realizzare in favore del Consorzio ASI, rappresentate da un "impianto di depurazione a disposizione delle aziende limitrofe che vorranno servirsene, oltre che delle necessarie infrastrutture primarie (tronco stradale e fognario nonché rete idropotabile)".*

*Con il ricorso [n. 1964/2014] il Consorzio ASI contesta[va] che i lavori effettivamente eseguiti dalla società Calenia Energia non corrispond[essero] a quelli pattuiti, e in particolare lamenta[va] che l'impianto di depurazione non [fosse] liberamente fruibile da tutte le aziende del comparto».*

*Il Consorzio chiedeva dunque che fosse dichiarato «l'inadempimento contrattuale da parte della Calenia Energia S.p.A. rispetto alla convenzione stipulata ... in data 02.03.2005 per violazione del punto 4 che stabiliva che le opere infrastrutturali da realizzare e l'impianto di depurazione a carico della Calenia dovevano essere poste a servizio di tutte le società già insediate o da insediarsi nel comparto e, per "l'effetto, dichiarare la risoluzione contrattuale in danno alla società Calenia Energia S.p.A. e condannare quest'ultima alla corresponsione, in favore del Consorzio ASI, della somma di euro 403.280,00 oltre iva ed oneri fiscali come per legge, nonché interessi legali e moratori a far data dalla stipula della convenzione (02.03.2005) e fino all'effettivo soddisfo, quale somma originariamente scomputata dall'importo degli oneri di urbanizzazione a carico della Calenia Energia S.p.A.»; oltre la condanna al risarcimento dei danni causati al Consorzio ASI».*

Con la richiamata sentenza n. 6102/2017, questa Sezione ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, ritenendo «*la cognizione del rapporto controverso[appartenente] al giudice ordinario*». Tuttavia, con sentenza n. 6251 del 5 novembre 2018, pronunciata in grado di appello, il Consiglio di Stato «*in riforma della sentenza impugnata, [ha] dichiara[to] la giurisdizione del giudice amministrativo e rime[ss]o la causa al giudice di primo grado ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 105, comma 1, c.p.a.*».

A seguito di tale pronuncia, il Consorzio ricorrente ha proposto, “in riassunzione” del precedente ricorso n. 1964/2014, il ricorso n. 808/2019. Il Collegio ritiene, pertanto, di dover disporre la riunione dei due ricorsi, trattandosi di un'unica vicenda, sia sostanziale sia processuale.

Con istanza depositata il 5 maggio 2020, il Consorzio ha chiesto un ulteriore rinvio della trattazione della causa, già concesso alle parti all'udienza pubblica del 9 luglio

2019 (poiché erano in corso trattative per il bonario componimento della controversia; cfr. verbale di udienza). Il Collegio ha, tuttavia, ritenuto di dover trattenere in decisione i ricorsi, atteso che l'art. 84, co. 5, del decreto-legge n. 18/2020, convertito in legge n. 27/2020, prevede, tra l'altro, che:

- *«successivamente al 15 aprile 2020 e fino al 31 luglio 2020, in deroga alle previsioni del codice del processo amministrativo, tutte le controversie fissate per la trattazione, sia in udienza camerale sia in udienza pubblica, passano in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati»;*

- *«le parti hanno facoltà di presentare brevi note sino a due giorni liberi prima della data fissata per la trattazione. Il giudice, su istanza proposta entro lo stesso termine dalla parte che non si sia avvalsa della facoltà di presentare le note, dispone la rimessione in termini in relazione a quelli che, per effetto del secondo periodo del comma 1, non sia stato possibile osservare e adotta ogni conseguente provvedimento per l'ulteriore e più sollecito svolgimento del processo ...».*

Nel caso in esame, dunque, non risultano verificati i presupposti di legge, atteso che la richiesta di rinvio si fonda piuttosto sull'impossibilità del difensore di partecipare all'udienza *«ed in virtù del fatto che le pendenti trattative di bonario componimento non abbiano potuto avere il normale svolgimento oltre che il positivo esito per la sopravvenuta pandemia»*, e, peraltro, sulla vertenza non risulta pronunciabile sentenza ad opera di questo Tribunale, secondo quanto si dirà di seguito.

Il Collegio ritiene, infatti, di dover rilevare, ai sensi dell'art. 15, co. 1, cod. proc. amm., la propria incompetenza funzionale, peraltro eccepita dalla Calenia Energia con l'atto di costituzione depositato il 29 maggio 2019, e già introdotta nella fase precedente del giudizio con memoria depositata il 17 novembre 2017. La questione era stata inoltre riproposta dinanzi al Consiglio di Stato, che ne aveva rinviato l'esame a questo Tribunale, in sede di riassunzione del ricorso.

Il rilievo si fonda sul fatto che:

- l'impianto di produzione di energia elettrica a ciclo combinato, alimentato a gas naturale, oggetto dell'autorizzazione unica di cui al decreto prot. n. 55/06/2004 del 10 maggio 2004 dell'allora Ministero delle Attività produttive (oggi Ministero dello Sviluppo economico) rilasciata in favore della Calenia Energia S.p.A. ai sensi dell'art. 1 della legge n. 55/2002, registra una «potenza elettrica complessiva di circa 800 MW» e una «potenza termica di circa 1.400 MW»;

- l'art. 135, co. 1, cod. proc. amm. dispone che «sono devolute alla competenza inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, salvo ulteriori previsioni di legge: ... f) le controversie di cui all'articolo 133, comma 1, lettera o) [vale a dire, le controversie, incluse quelle risarcitorie, attinenti alle procedure e ai provvedimenti della pubblica amministrazione concernenti la produzione di energia, i rigassificatori, i gasdotti di importazione, le centrali termoelettriche e quelle relative ad infrastrutture di trasporto ricomprese o da ricomprendere nella rete di trasmissione nazionale o rete nazionale di gasdotti], limitatamente a quelle concernenti la produzione di energia elettrica da fonte nucleare, i rigassificatori, i gasdotti di importazione, le centrali termoelettriche di potenza termica superiore a 400 MW nonché quelle relative ad infrastrutture di trasporto ricomprese o da ricomprendere nella rete di trasmissione nazionale o rete nazionale di gasdotti, salvo quanto previsto dall'articolo 14, comma 2».

Come allegato anche dalla Calenia Energia, sul punto l'Adunanza plenaria – con considerazioni che il Collegio ritiene applicabili non solo ai rigassificatori ma, più in generale, a tutte le voci richiamate dalla predetta norma – si è espressa nel senso che:

- «la produzione di energia, quale che ne sia la fonte, costituisce materia di rilevante interesse nazionale, sulla quale, anche di recente, lo Stato è intervenuto dettando disposizioni volte ad incrementare l'efficienza e lo sviluppo del settore»;

- «in tale contesto ordinamentale, e per quanto qui interessa, l'art. 135, comma 1, lett. f) del codice del processo amministrativo (decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104), che, anche tramite il rinvio all'art. 133, comma 1, lett. o), attribuisce alla competenza funzionale inderogabile del Tribunale

*Amministrativo Regionale del Lazio le controversie relative ai rigassificatori, non può che essere riferito, non solo ai provvedimenti concernenti l'autorizzazione alla realizzazione dei rigassificatori, ma anche a tutte quelle manifestazioni dei pubblici poteri che, anche indirettamente, attengano alla costruzione degli impianti in questione, come accade nel caso di specie»;*

*- «in favore di tale convincimento, ... milita l'insegnamento impartito dal giudice delle leggi in altro fondamentale arresto, avente ad oggetto, appunto, questioni di legittimità di norme derogatorie della competenza dei tribunali amministrativi territoriali in favore del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio. Con la sentenza n. 237 del 2007, infatti, la Corte ha individuato il fondamento della legittimità delle norme impugnate nella circostanza che le materie sottratte alla competenza del giudice locale risultano caratterizzate da un rilievo che travalica l'ambito di incidenza diretta del provvedimento, per riflettersi su interessi generali, aventi, come nell'attuale fattispecie, "rilievo nazionale, data la sussistenza di esigenze di unitarietà, coordinamento e direzione... sicché è proprio il carattere ultraregionale delle stesse – indipendentemente dal rispettivo ambito geografico d'incidenza – a giustificare la concentrazione del relativo contenzioso presso il Tribunale amministrativo regionale del Lazio"»;*

*- «né può considerarsi trascurabile il dato testuale offerto dagli artt. 133 e 135 del codice del processo amministrativo, i quali, mentre per la maggior parte delle ipotesi di giurisdizione esclusiva e di competenza funzionale inderogabile del Tribunale amministrativo romano usano l'espressione "controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti in materia..." (lettere f, g, l, m, q, ecc. dell'art. 133), con riguardo ai rigassificatori (lett. o) si impiegano la locuzione: "controversie attinenti alle procedure e ai provvedimenti ...concernenti..." i rigassificatori, che implicano una interpretazione non rigidamente ancorata ai provvedimenti specificamente definitivi della relativa procedura» (sent. n. 29/2012).*

Il Collegio ritiene dunque sussistente la competenza funzionale a conoscere del presente ricorso del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - sede di Roma, dinanzi al quale la causa potrà essere riassunta nei modi e nei termini di cui all'art. 15, co. 4, cod. proc. amm.

In ragione delle peculiarità della vicenda processuale, le spese della presente fase del giudizio possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima):

a) riunisce i ricorsi;

b) dichiara la propria incompetenza funzionale, in favore del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - sede di Roma, dinanzi al quale la causa potrà essere riassunta nei modi e nei termini di cui all'art. 15, co. 4, cod. proc. amm.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2020, in collegamento da remoto ai sensi dell'art. 84, co. 5 e 6, del decreto-legge n. 18/2020, convertito in legge n. 27/2020, con l'intervento dei magistrati:

Michelangelo Maria Liguori, Presidente

Guglielmo Passarelli Di Napoli, Consigliere

Valeria Ianniello, Primo Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Valeria Ianniello**

**IL PRESIDENTE**  
**Michelangelo Maria Liguori**

IL SEGRETARIO